



Impianti a fonti rinnovabili: quali novità legislative?

di Annalisa D'Orazio e Clara Poletti

Con la Legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) il Parlamento ha modificato i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati con fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. La stessa legge ha rimandato ad una serie di decreti ministeriali l'attuazione delle nuove norme e, come (troppo) spesso accade, l'approvazione di questi decreti sta richiedendo tempi molto lunghi. Un primo passo è stato compiuto con l'approvazione da parte del Ministro dello sviluppo economico del DM 18/12/08 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Nel definire i sistemi di incentivo, la Finanziaria 2008 distingue tra impianti di piccola taglia, cioè con potenza inferiore ad 1 MW (200 kW per gli impianti eolici), ed impianti di taglia superiore. I primi possono scegliere tra due meccanismi di incentivazione: una tariffa omnicomprensiva (TO) riconosciuta ad ogni kWh prodotto o la partecipazione al mercato dei Certificati Verdi (CV). Gli impianti di taglia medio-grande sono invece esclusi dall'applicazione della tariffa omnicomprensiva e devono partecipare al mercato dei CV. Entrambi i meccanismi di incentivazione sono differenziati per fonte. La tariffa omnicomprensiva assume, infatti, valori diversi per le diverse fonti rinnovabili. Nel meccanismo dei CV la differenziazione interviene invece nella determinazione della quantità di certificati riconosciuti all'impianto per ogni MWh di produzione rinnovabile ed è attuata, operativamente, attraverso la definizione di coefficienti di correzione chiamati "k". Questi fattori sono utilizzati per calcolare la produzione rilevante ai fini dell'emissione dei certificati, a partire dalla produzione effettiva.

Il DM 18/12/08 ha definito, in parte, le modalità attuative dei nuovi meccanismi, introducendo alcune novità rispetto alle regole in vigore. Tra queste:

- l'aggiornamento dei criteri e delle procedure di calcolo dell'energia elettrica avente diritto a CV o a TO;
- la classificazione delle fonti bioenergetiche e differenziazione degli incentivi;
- la revisione di alcune regole generali del sistema di promozione delle rinnovabili.

Aggiornamento dei criteri di calcolo dell'energia incentivata. Il decreto fornisce una nuova e più trasparente definizione dell'energia annua avente diritto agli incentivi. In particolare, il decreto affronta la questione dei rifacimenti e dei potenziamenti. Si tratta di un punto delicato nella definizione del meccanismo di incentivo. Da un lato si deve evitare di remunerare più volte lo stesso investimento e, dall'altro, non si devono scoraggiare investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva dell'impianto o ad allungarne la vita utile. Questo richiede di correggere le modalità di determinazione dell'energia elettrica ammessa all'incentivo. Ad esempio, nel caso di rifacimento totale di un impianto già esistente, il costo totale di investimento è normalmente inferiore al costo di un nuovo impianto. Per questo il decreto prevede che l'energia incentivata in questo caso sia inferiore a quella prodotta. Più in generale, il decreto distingue tra nuovi investimenti, potenziamenti, rifacimenti, e riattivazioni e tra tipologie di impianto (impianti ibridi e co-combustioni).

I criteri di calcolo dell'energia incentivata valgono anche per il riconoscimento della TO all'energia annua netta immessa in rete.

Classificazione delle fonti bioenergetiche e differenziazione degli incentivi. Il DM 18/12/2008 classifica le fonti rinnovabili provenienti dall'agricoltura e trattate a fini energetici (biomasse, biogas), in alcuni casi differenziando gli incentivi (TO o coefficiente K per i Certificati Verdi) sulla base della filiera di approvvigionamento della fonte, come illustrato di seguito.

			<i>k</i>	TO (€/MWh)
Biogas	Biogas da attività agricola e forestale	CORTA LUNGA	1,8 0,8	30 18
	Biogas da daiezioni animali	CORTA LUNGA	1,8 0,8	30 18
	Gas da Discarica		0,8	18
	Gas da Depurazione		0,8	18
	Biopgas da FORSU		0,8	18
	Altri Biogas		0,8	18
Biomasse liquide	Biodisel	CORTA LUNGA	1,8 1,1	30 22
	Oli vegetali grezzi (soia, colza, palma ecc.)	CORTA LUNGA	1,8 1,1	30 22
	Rifiuti liquidi biodegradabili (oli esausti e/o rigeneranti, grassi animali ecc.)		1,1	22
	Altre biomasse liquide	CORTA LUNGA	1,8 1,1	30 22
Biomasse solide	Biomasse solide (prodotte da attività agricola, allevamento e forestale, ecc.)	CORTA LUNGA	1,8 1,1	30 22
	Biomasse da Rifiuti completamente biodegradabili (farine animali, rifiuti di cucine e mense ecc.)		1,1	22
	Gas da pirolisi o gassificazione di biomasse	CORTA LUNGA	1,8 1,1	30 22
	Gas da pirolisi o gassificazione di rifiuti		1,1	22
	Parte biodegradabile di RSU/RSAU		1,1	22
	Parte biodegradabile di CDR		1,1	22
	Parte biodegradabile di rifiuti generici CER		1,1	22

Fonte: DM 18/12/2008

La Finanziaria 2008 prevedeva l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) per il riconoscimento degli incentivi alle bioenergie da filiera corta; tale decreto è in fase di studio, in seguito alle perplessità sollevate dalla Commissione UE sul sostegno alle produzioni agricole territorialmente circoscritte. L'art. 5 del DM 18/12/08 stabilisce che, nel periodo transitorio, la società Gestore dei Servizi Elettrici Spa applichi anche all'energia elettrica incentivata prodotta da biomassa da filiera il coefficiente k del valore 1,1 a MWh per ogni CV emesso e la tariffa di 22 c€/kWh in caso di TO.

Criteri di incompatibilità. Il DM 18/12/2008, sempre in attuazione della Finanziaria 2008, stabilisce i criteri di incompatibilità tra i diversi strumenti di sostegno presenti in Italia. Pertanto la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a fonti rinnovabili che abbia ottenuto titoli di efficienza energetica o esenzione dalle accise o altri incentivi pubblici di natura nazionale,

regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi, non hanno diritto a CV o TO. Il decreto prevede una deroga per i soli impianti alimentati a biomasse da filiera, per cui è previsto che i CV e la TO siano cumulabili con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento. Ai fini dell'applicazione della cumulabilità è consentito anche l'uso di biomasse non da filiera in percentuale $\leq 20\%$.

Altre novità. Altre novità, infine, riguardano:

- l'esclusione della produzione di elettricità da impianti che beneficiano della TO dalla quantità di energia elettrica sottoposta a obbligo di immissione di energia rinnovabile ex art. 11 del D. lgs. 79/99;
- la previsione di un obbligo di registrazione dei CV scambiati al di fuori del mercato organizzato dal GME con comunicazione del prezzo. Il GME ha, di conseguenza potenziato, dal primo gennaio di quest'anno, il sistema per la registrazione degli scambi bilaterali (quantità, prezzi e tipologia di certificati). Una tale previsione è importante anche al fine del calcolo del prezzo medio annuo dei CV, utilizzato per la determinazione del prezzo di ritiro da parte di GSE dei certificati stessi;
- la possibilità, sempre per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2007 e di potenza ≤ 200 kW, di optare per il meccanismo dello scambio sul posto regolato, in alternativa alla TO.